

## ‘TRANS TIBERIM’\*

Giovanbattista Greco\*\*

Discutere di acque, terre e diritto costituisce un’importante occasione per approfondire una delle prospettive più proficue da cui può interpretarsi il fenomeno giuridico, quella dello spazio, inteso come dimensione fisico-materiale in cui si svolge l’azione.

La variabile spaziale, infatti, è suscettibile di conferire all’indagine su istituti e norme una dimensione di concretezza che la riconduzione ad altri dati del contesto socio-economico di riferimento non è sempre in grado, da sola, di assicurare.

A titolo di esempio, può richiamarsi l’interpretazione della sorte riservata dell’*addictus* in conseguenza della *manus iniectio* esecutiva, secondo quanto descritto da Gell. N.A. 20.1.45-47:

*Sic enim sunt, opinor, verba legis: "Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunt. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito. Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet plus dato."*  
 46. *Erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta.* 47. *Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertius autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant.*

Notoriamente, dopo essere stato condotto *in iure* in ragione del proprio inadempimento, il debitore che non provvedesse a versare il dovuto o si procurasse un garante, era assegnato al creditore. Questi aveva facoltà di condurlo presso di sé e di tenerlo segregato, anche in catene, assicurandogli un vitto minimo. La custodia si sarebbe protratta per sessanta giorni, utili a propiziare un accordo per sanare la morosità. Nel medesimo lasso di tempo, si sarebbe dovuto condurre l’*addictus* per tre mercati consecutivi «*ad praetorem in comitium*», allo scopo di dare pubblicità della sua insolvenza e sollecitarne il riscatto. Risultata vana ogni cosa, gli si dava la morte o lo si vendeva come schiavo *trans Tiberim*. Le conseguenze a cui l’insolvente andava incontro sono state oggetto di numerose interpretazioni, specie per quanto concerne la *secatio* del cadavere, che sarebbe stata operata, sempre secondo Gellio, quando i creditori fossero stati più di uno<sup>1</sup>.

---

\* Oggetto di pubblicazione è l’intervento prediposto per il Convegno di Studi ‘Terre, Acque, Diritto. Forme delle Società antiche’, svolto nei giorni 30 novembre – 1° dicembre 2020 su

Alcuni interpreti hanno ritenuto di poter rinvenire in ambito mistico-religioso i significati di un esito tanto macabro<sup>2</sup>. Nella ricerca di valide spiegazioni, è stata pure evocata la sanzione giuridico-sacrale della sacertà<sup>3</sup>, o qualcosa di molto prossimo ad essa, che

---

iniziativa del Centro Studi sui Fondamenti del Diritto Antico, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno e l'Università 'Suor Orsola Benincasa' di Napoli.

\*\* Assegnista di ricerca in Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> Gell. N.A. 20.1.49. La soluzione discussa, per quanto di inaudita crudeltà, non risulta però contraddetta altrove e la sua pratica è ritenuta attendibile dalla maggioranza degli studiosi, tra cui V. Ragusa, *Le XII Tavole*, I, Roma, 1924; G.I. Luzzatto, *Per un'ipotesi sulle origini e la natura delle obbligazioni romane*, Milano, 1934, 190; G. Franciosi, 'Partes secanto' tra magia e diritto, in *Labeo*, 24, 1978, 263 ss.; A. Guarino, 'Corporis sectio', in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 28, 1979, 34 ss.; L. Pepe, *Elementi magici nella pena per il debitore insolvente*, in *Historia y critica*, IV, 1994, 123 ss.; M. Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano, 2001, 154; M. Falcon, *Il corpo del debitore*, in L. Garofalo (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Ospedaletto, 2015, 106 s.

<sup>2</sup> È il caso di H. Lévy-Bruhl, *Une énigme de l'ancien droit romain: 'partes secanto'*, in *Annales sociologique, Série C, Sociologie Juridique et morale*, 1, 1935, 52 ss. . L'autore reputa che la lacerazione del cadavere del debitore si ricollegasse ad una forma di maledizione che gli avversari avrebbero pronunciato contro le parti del suo corpo.

<sup>3</sup> W. Rein, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, 34 ss.; H.A.A. Danz, *Der sacrale Schutz in römischen Rechtsverkehr. Beiträge zur Geschichte der Entwicklung des Rechts bei den Römern*, Jena, 1857; R. von Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, I, Leipzig, 1878, 279 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 901 ss.; D. Sabbatucci, 'Sacer', in *Studi e materiali di storia delle religioni*, XXIII, 1951-1952, 91 ss.; P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica* in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XIX, 1953, 38 ss.; S. Tondo, *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romanoitalico*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XXIX, 1963, 1 ss.; A. Burdese, *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, LXIX, 1966, 345 ss.; G. Crifò, *Problemi dell' 'aqua et igni interdictio'*, in *L'esclusione dalla città. Altri studi sull' 'exilium' romano*, Perugia, 1985, 31 ss.; G. Bassanelli Sommariva, *Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito della sacertà)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, LXXXIX, 1986, 367 ss.; B. Albanese, 'Sacer esto', in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, XCI, 1988, 145 ss.; D. Porte, *Les donneurs de sacré. Le prêtre à Rome*, Paris, 1989; F. Gnoli, voce 'Sacrilegio (diritto romano)', in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, 1989, 212 ss.; B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 8 ss., 146 ss. e 165 ss., 234 ss.; R. Fiori, 'Homo sacer', *Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, *passim*; E. Cantarella, *La sacertà nel sistema originario delle pene. Considerazioni su una recente ipotesi*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris, 1998, 56 ss.; F. Zuccotti, *In tema di sacertà*, in *Labeo*, XLV, 1998, 417 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 7 ss.; A. Calore, 'Per Iovem lapidem'. *Alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2000; C. Santi, *Alle radici del sacro. Lessico e formule di Roma antica*, Roma, 2004; A. Carandini, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani [775/750-700/675 a.C. circa]*, Torino, 2006; L. Garofalo, *Studi sulla sacertà*, Padova, 2006; F. Zuccotti, *Dalla sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in *Studi in onore di Generoso Melillo*, III, Napoli, 2009, 1549 ss.; E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2011, 287 ss.; L. Garofalo, *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in L. Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 1 ss.; C. Pelloso, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-*

avrebbe colpito l'interessato per aver violato la *fides*, trasgredendo l'impegno preso con il creditore<sup>4</sup>.

Una certa insoddisfazione verso i risultati ermeneutici conseguibili aderendo al tenore letterale della fonte ha indotto a congetturare, in alternativa, che la riduzione in parti potesse riguardare non la persona dell'esecutato ma il suo patrimonio<sup>5</sup> o, ancora, il metallo offerto da chi lo acquistava come schiavo<sup>6</sup>.

L'equiparazione dell'insolvenza ad una lesione irreversibile della *pax deorum* è complicata dall'osservazione per cui la soppressione dell'*addictus*, come si è visto, non è conseguenza immediata ed irrimediabile della mancata esecuzione del giudicato. Anzi, la disciplina della fase che si apre a seguito dell'*addictio* magistratuale sembra diretta proprio a consentire al creditore l'escussione del dovuto, scongiurando più estreme conseguenze. La possibilità per il debitore di conseguire la riabilitazione attraverso un adempimento tardivo mal si concilia con la condizione irreversibile propria dell'*homo sacer* che, in ragione dello *scelus inexplabilis* commesso, vede transitare la sua persona nella sfera di controllo della divinità, dove è destinata a rimanere anche se la comunità si astenesse dal darle la morte<sup>7</sup>.

Per altro verso, l'ipotesi che il «*partes secanto*» si riferisca a valori patrimoniali è contraddetta dallo stesso contesto in cui si colloca la notizia gelliana, costituito dalla discussione tra il giurista Sesto Cecilio e il filosofo Favorino circa la brutalità di alcune sanzioni previste dal testo decemvirale.

Nell'ottica di valorizzazione dei dati spaziali a cui si è fatto cenno in apertura, spunti per una rilettura del materiale disponibile sembrano potersi desumere dalla notizia secondo

---

*repubblicana*, in Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale*, cit., 57 ss.; A. Ramon, 'Verberatio parentis' e 'ploratio', in Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale*, cit., 145 ss.; M. Falcon, 'Paricidas esto'. Alle origini della persecuzione dell'omicidio, in Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale*, cit., 191 ss.; R. Scevola, L'«*adfectatio regni*» di M. Capitolino: eliminazione sine iudicio o persecuzione criminale?, in Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale*, cit., 275 ss.; F. Lucrezi, 'Ne peccetur', 'quia peccatum est': sulle ragioni della pena nel mondo antico, in F. Lucrezi (a cura di), *Minima de poenis*, I, Napoli, 2015, 59 ss.; F. Zuccotti, Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà, in *Rivista di Diritto Romano*, XIX, 2019, 1 ss.

<sup>4</sup> L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale*, I. *Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano, 1981, 110 ss.

<sup>5</sup> Ad es. v. M. Radin, 'Secare Partis': The Early Roman Law of Execution against a Debtor, in *The American Journal of Philology*, XLIII.1, 1922, 32 ss.; S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, 1981, 286 ss.; G. Conte, La norma decemvirale 'partis secanto': una nuova ipotesi di studio, in *Quaderni Lupiensi*, V, 2015, 35 ss.

<sup>6</sup> A. Koptev, *The Passage trans Tiberim and the Debt Bondage in Early Rome*, in A. Meurant (a cura di), *Routes et parcours mythiques: des textes à l'archéologie. Actes du Septième colloque international d'anthropologie du monde indo-européen et de mythologie comparée (Louvain-la-Neuve, 19-21 mars 2009)*, Bruxelles, 2011, 155 ss., in part. 173 ss.

<sup>7</sup> Non sembra infatti da escludere che la *civitas*, per ragioni di opportunità, potesse omettere qualunque azione omicidiaria verso l'individuo *sacer*, posto che la sacertà costituiva di per sé una misura idonea a ripristinare la *pax deorum* violata, nel senso che ne sarebbe bastata la comminazione perché potesse dirsi intervenuta la riparazione dello *scelus* commesso (Zuccotti, *Altre congetture*, cit., 43).

la quale, quando non venga ucciso, il debitore è destinato ad essere venduto nei territori che si trovano oltre il Tevere.

A giustificare la soluzione vi sarebbe stata l'idea per cui nessun cittadino romano potesse cadere in schiavitù in patria, secondo una concezione riscontrabile anche in ambiente etrusco<sup>8</sup>.

Vi è tuttavia da chiedersi per quale motivo potesse darsi per il debitore l'alternativa tra la morte più atroce e la servitù in terra straniera quando a Roma, fino al 326 a.C. si sarebbe potuta praticare la soluzione del *nexum*, che lo lasciava soggetto al creditore senza sopprimerlo o farlo espatriare.

Orbene, in Livio, proprio il confine fluviale del Tevere viene in rilievo nella descrizione del trattamento riservato alle classi dirigenti di alcune comunità sottomesse da Roma.

Dallo storico di età augustea ricaviamo che, già dopo la conquista di Gabii, intervenuta sotto Tarquinio il Superbo, i *primores civitatis* sarebbero stati uccisi o costretti all'esilio. Analogo provvedimento venne assunto, in età repubblicana, nei confronti dei personaggi più influenti delle città di Velletri e Priverno. In tali ultime occasioni il testo liviano riporta espressamente che gli interessati avrebbero dovuto risiedere, per il futuro, *trans Tiberim*.

Le misure adottate risultavano indubbiamente strumentali alla gestione dell'ordine pubblico e al consolidamento delle conquiste operate da Roma, sradicando dalle comunità di origine quanti fossero in condizione di sfruttare il proprio rango per ispirare e capeggiare disordini contro la potenza occupante.

L'alternativa tra l'uccisione di un individuo e la sua deportazione 'oltre il Tevere' è quindi attestata anche fuori dalle dinamiche espiatorie di un illecito sacrale.

Nulla vieta di ritenere che simili pratiche potessero trovarsi replicate anche nel processo esecutivo quali misure - certo radicali e a chiara valenza retributiva - dirette ad escludere il profanatore della *fides* dalla ulteriore partecipazione al contesto economico in cui la propria condotta aveva creato grave turbativa.

Il Tevere, come è stato suggestivamente notato, costituiva per i Romani delle epoche più risalenti il confine tra l'universo organizzato dell'Urbe e lo spazio esterno, privo di organizzazione. Analogamente, marcava la separazione tra quanto era in potere di Roma e quanto le era estraneo. Nondimeno, stando a quanto si è argomentato e con la prudenza suggerita dalla penuria di fonti, poteva leggersi quale limite tra spazio economico interno ed esterno alla città, il primo dei quali si mostrava insofferente alle condotte in grado di attentare alla fiducia degli operatori nella sicurezza dei traffici.

---

<sup>8</sup> Cfr. G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, 39 s.